

Bologna, 08/08/2019
Prot. gen. n. 3045 / 2019

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AI FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALLA BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER LA DURATA DI MESI 24 (DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021) - CIG 7995290208

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEL 07-08-2019 E RELATIVE RISPOSTE

- **DOMANDA N° 01**

Disciplinare di Gara art. 11.1 lett. c): confermate che la garanzia provvisoria deve essere fornita in formato digitale, sottoscritta digitalmente sia dal legale rappresentante del concorrente che dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario?

- **RISPOSTA**

SI CONFERMA che, come indicato all'art. 11.1 del Disciplinare di gara

“La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, a pena di esclusione, deve contenere i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, pena l'esclusione, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma, e corredato da documento/i d'identità del/i sottoscrittore/i”:...

...

AVVERTENZA

Tutti i documenti rilasciati da soggetti terzi, se originati e rilasciati in formato digitale devono essere firmati dal soggetto che li rilascia e corredati da documento d'identità del medesimo.”

la garanzia provvisoria richiesta all'art. 11.1 c) deve essere fornita in formato digitale, sottoscritta digitalmente sia dal legale rappresentante del concorrente che dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario

- **DOMANDA N° 02**

Disciplinare di Gara art. 11.1 lett. e): confermate che le due referenze bancarie devono essere fornite sottoscritte digitalmente dall'istituto bancario? Inoltre segnaliamo che gli istituti non rilasciano le referenze corredate dal documento identificativo del firmatario. E' possibile quindi omettere il documento identificativo?

- **RISPOSTA**

In analogia alla risposta N°01, **SI CONFERMA** che le due referenze bancarie devono essere fornite sottoscritte digitalmente dall'istituto bancario, ma l'eventuale omissione del documento identificativo del firmatario dell'istituto **NON** sarà motivo di esclusione.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Matteo Rocco Accogli